

2021

SCHEDA NR. 32/2021

Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221

PROROGA STATO DI EMERGENZA

Gazzetta ufficiale 305 del 24/12/2021



CISL
SCUOLA

Articolo 1 – Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale

Lo stato di emergenza nazionale, tenuto conto dell'evoluzione della pandemia e del protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, viene prorogato sino al **31 marzo 2022**.

Nel corso dell'ulteriore periodo di stato di emergenza continuano ad essere riconosciuti i poteri di adozione di ordinanze finalizzate alla attività di contrasto del fenomeno epidemiologico al Capo del Dipartimento della protezione civile e al Commissario straordinario.

Articolo 3 – Durata delle certificazioni verdi COVID-19

A decorrere dal **1° febbraio 2022**

- la durata della certificazione verde (Green Pass) rilasciata in seguito al completamento del ciclo vaccinale, ha **una durata di 6 mesi** dalla conclusione del ciclo vaccinale primario (1° e 2° dose) o dalla somministrazione della dose di richiamo (booster).
- la durata della certificazione verde (Green Pass) per coloro che sono stati positivi al covid oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino o dalla somministrazione della seconda dose o del terzo richiamo **ha una durata di 6 mesi** dall'avvenuta guarigione.

Articolo 4 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Dal 25 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022 è reintrodotta l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) anche nei luoghi all'aperto dei territori in zona bianca.

Dal 25 dicembre fino al 31 marzo 2022 l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie **di tipo FFP2** si applica anche per l'accesso e l'utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- **treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;**
- **autobus adibiti a servizi di trasporto di persone**, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso **che collega più di due regioni** ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio;
- **mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.**

Articolo 13 – Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-COV-2 in ambito scolastico

Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi **nelle scuole di ogni ordine e grado**, il Ministero della difesa garantisce il supporto alle Regioni e alle Province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione dei test e di analisi attraverso i propri laboratori militari dislocati sul territorio nazionale.

Articolo 16 – Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza COVID-19

Il commissario straordinario provvede a fornire alle istituzioni educative, scolastiche e alle università le mascherine di **tipo FFP2 o FFP3** per i docenti

- delle istituzioni educative;
- della scuola dell'infanzia;
- delle scuole di ogni ordine e grado ove siano presenti alunni e studenti esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Vengono inoltre **prorogati al 31 marzo 2022** i termini relativi a:

- art.73, D.L.18/2020: possibilità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado in video conferenza, anche ove tale modalità non sia prevista dagli atti regolamentari interni;
- art.3, comma 1, D.L.18/2020: il CSPI rende il proprio parere nel termine di 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministero dell'Istruzione. Decorso tale termine si può prescindere dal parere;
- art.83, D.L.34/2020: sorveglianza sanitaria. I datori di lavoro assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti al contagio in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, patologie oncologiche, terapie salvavita o comorbidità che può determinare una maggiore rischiosità;
- art.10, commi 2 e 3, D.L.44/2021: modalità per lo svolgimento dei concorsi pubblici. Le Amministrazioni possono prevedere l'utilizzo di sedi decentrate, tenuto conto del numero dei partecipanti. Per le procedure concorsuali i cui bandi non siano già pubblicati e qualora non sia stata svolta alcuna attività, le Amministrazioni possono prevedere l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento della prova orale in video conferenza.
- Per le procedure i cui bandi vengono pubblicati dopo l'entrata in vigore del D.L.44/2021 (01/04/2021) può essere prevista una sola prova scritta e una eventuale prova orale;
- art.1, commi 2 e 4, D.L.111/2021: disposizioni per prevenire il contagio da COVID-19 nelle scuole. È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi della scuola dell'infanzia e della scuola dell'infanzia e per gli studenti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso degli stessi strumenti.

Viene prevista la facoltà dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di derogare dall'attività didattica in presenza, per specifiche aree o istituti, esclusivamente in zona rossa.

Articolo 17 – Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali

Vengono prorogate, **non oltre il 28 febbraio 2022**, le disposizioni di cui all'art.26, comma 2-bis del D.L.18/2020.

Ricordiamo che l'articolo in questione prevede che i lavoratori fragili appartenenti alle categorie:

- degli immunodepressi;

- affetti da patologie oncologiche;
- che stiano svolgendo terapie salvavita;
- in condizioni di disabilità con gravità

con certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, **svolgono di norma** la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Al fine di consentire la sostituzione del personale docente, educativo ed ATA rientranti nelle specifiche previste viene autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per l'anno 2022.

Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, verranno individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali e fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile anche attraverso adibizione a diversa mansione.

Fino al 31 marzo 2022 il lavoratore dipendente **genitore di figlio convivente minore di anni quattordici**, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per una parte o per tutto il periodo

- della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio;
- dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
- della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il medesimo beneficio è riconosciuto ai genitori di figlio con disabilità grave, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SAR-COV-2, della quarantena, della sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero qualora il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Per i periodi di congedo è riconosciuta, nel limite della spesa di 29,7 milioni, una indennità pari al 50% della retribuzione. Nel caso in cui tale limite di spesa sia raggiunto, anche in via prospettica, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di congedo.

In caso di **figli di età compresa fra 14 e 16 anni**, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle medesime condizioni sopra indicate, di astenersi dal lavoro **senza corresponsione di retribuzione o indennità** né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per consentire la sostituzione del personale docente, educativo ed ATA viene autorizzata una spesa di 7,6 milioni per l'anno 2022.